



CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

DI ST1 ITALIA SRL

PREMESSO

- che ST1 è una società che opera nel settore dei trasporti, in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, espressamente autorizzata e legittimata al trasporto di cose su strada, ai sensi della legge italiana, e regolarmente iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi (N° VR 2809779) nonché titolare delle relative autorizzazioni ministeriali e/o previste dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale;
- che gli automezzi di volta in volta utilizzati in ragione del presente contratto sono idonei allo svolgimento di tali servizi di trasporto commissionati;
- che gli autisti incaricati dal ST1 sono muniti di patente idonea ad effettuare i servizi di trasporto per conto terzi oggetto del contratto di trasporto nonché di CQC idonea e in corso di validità e che i relativi automezzi sono, e saranno di volta in volta, in regola con le revisioni prescritte dalla legge e quant'altro;
- che la Committente è il soggetto giuridico che farà eseguire a ST1 il trasporto della merce propria o dei propri clienti per la consegna della stessa in Italia o nei Paesi limitrofi;
- che la Committente quando provvederà anche alla sistemazione della merce sui suoi mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del Contratto - riveste, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 286/2005, la qualifica di Caricatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art 1 - Oggetto del contratto di trasporto

1.1. Con la commissione dell'ordine di trasporto ST1 fornirà per conto della COMMITTENTE i servizi di trasporto in esso descritti sulle tratte ed alle condizioni economiche e con le eventuali ulteriori precisazioni operative indicate nella **Conferma d'ordine** di ST1 che sarà trasmessa alla COMMITTENTE, della merce di volta in volta indicata nel documento di trasporto (DDT) o borderò di carico consegnato dalla COMMITTENTE in occasione di ogni singola prestazione di trasporto.

1.2. Il contratto di trasporto come sopra perfezionato, anche nel caso di servizi connessi ad esso e eseguiti con molteplicità di veicoli, resta contratto di trasporto e, in quanto tale, non costituisce contratto di appalto di servizi. Il rapporto contrattuale tra le parti non s'intende stipulato in reciproca esclusiva.

Art. 2 - Obblighi delle Parti

2.1. Le Parti rinviando alla Conferma d'ordine di ST1 gli eventuali termini temporali di consegna delle merci che ST1 è tenuta a rispettare in osservanza, comunque, di quanto stabilito dal vigente codice della strada con particolare riguardo, ma non esclusivamente, al rispetto dei limiti di velocità, dei periodi di guida (giornalieri/settimanali/bisettimanali consecutivi), di quelli di interruzione dalla stessa e di riposo (giornaliero e settimanale) prescritti dalla legge e regolamenti in vigore. È fatto esplicito obbligo a ST1 di fare prevalere le norme del codice della strada (periodi/interruzioni di guida e riposo, limiti di velocità e



ogni altra norma sulla sicurezza della circolazione in generale) vigenti all'epoca dell'esecuzione del trasporto, rispetto ad ogni eventuale istruzione, da chiunque proveniente, eventualmente incompatibile con le stesse. Ogni prescrizione contrattuale eventualmente incompatibile con quanto stabilito dal codice della strada vigente al momento dell'esecuzione del trasporto dovrà pertanto intendersi come non apposta. Conseguentemente ST1 manleverà e terrà indenne la COMMITTENTE da qualunque pregiudizio o responsabilità, anche verso terzi, derivato dalla trasgressione delle predette norme del codice della strada.

2.2. Nell'esecuzione dell'incarico di trasporto ST1 è tenuta a:

- a) comunicare immediatamente alla COMMITTENTE eventuali riserve che il destinatario, al momento dello scarico, ha apposto sul documento di trasporto, e resterà comunque obbligata a provvedere, nel frattempo, alla custodia della relativa merce. Ogni impedimento o soverchio ritardo nella continuazione del trasporto (dovuto, ad esempio, a rottura del mezzo, incidente stradale, etc.) o nella consegna della merce al destinatario, per qualunque ragione esso avvenga, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto da ST1 al COMMITTENTE. ST1 resterà comunque obbligata a provvedere, nel frattempo, alla custodia dei prodotti.
- b) utilizzare veicoli adatti al trasporto di eventuali prodotti alimentari, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo utilizzato ed in generale delle vigenti disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di trasporto prodotti alimentari (i.e. Dlgs 193/2007, Regolamento CE 852/2004 ed ogni altra normativa nazionale e/o comunitaria applicabile);
- c) fornire al COMMITTENTE la necessaria collaborazione per la compilazione dell'Ordine di Carico/ o di Trasporto o altro documento di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 286/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 214/2008, e curandone la conservazione a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto;
- d) provvedere, in caso di sub-affidamento a imprese terze nei limiti e alle condizioni di cui alla successiva lett. "i", alla compilazione dell'Ordine di carico/ o di Trasporto o altro documento di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 286/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 214/2008, e garantirne, attraverso i propri sub-vettori, la conservazione a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto;
- e) rimborsare alla COMMITTENTE di quanto da quest'ultima pagato in forza di provvedimenti di carattere sanzionatorio emanati dalle Autorità amministrative e/o giudiziarie a causa dell'inosservanza di norme e regolamenti e/o degli illeciti commessi da ST1 in ordine alle normative regolanti le attività di autotrasporto e relative alla circolazione e sicurezza stradale e/o sociale e in spregio anche alle norme contenute nel presente accordo, compreso quanto stabilito sub lett. "c" e "d";
- f) a curare con la massima diligenza la consegna della merce all'intestatario del documento di trasporto (DDT), provvedendo senza eccezione alcuna, a far apporre, nell'apposito spazio, timbro e firma autografa e leggibile del medesimo.
- g) qualora la consegna della merce indicata nel DDT preveda il pagamento della stessa a mezzo di contrassegno, come indicato sul DDT o su separato mandato all'uopo stipulato tra la COMMITTENTE ed il mittente, ST1 sarà responsabile per l'eventuale perdita del contrassegno ritirato dal destinatario, fino alla consegna del medesimo alla COMMITTENTE, della mancata verifica dei requisiti del titolo ritirato. ST1 potrà ritirare anche contanti fino alla somma limite stabilita per legge. In caso di pagamento del contrassegno di importo pari o superiore ai limiti di legge, il contrassegno dovrà essere ritirato da ST1 unicamente mediante titolo di credito della tipologia espressamente indicata sul documento di trasporto.
- h) essere è in regola con l'osservanza:
 - i. delle norme di legge e contrattuali verso i suoi dipendenti con particolare riferimento ma non esclusivamente, all'osservanza e al rispetto dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi. A tale fine, quale condizione espressa di efficacia del contratto di trasporto, ST1 si obbliga a consegnare alla COMMITTENTE, se da essa richiesto, il



Mod. DURC, non anteriore a tre mesi, a riprova di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali verso i propri dipendenti;

- ii. di tutte le norme di legge sulla sicurezza della circolazione, obbligandosi nell'esecuzione dell'incarico di trasporto al rispetto di quanto, e non solo, disposto dagli articoli 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose, anche nei casi diversi da quelli di cui al comma 9 del medesimo articolo), 174 (durata della guida) di cui decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, così come richiamati dall'art. 7 del Decreto Legislativo N°286 del 21.11.2005; di quelle circa la sicurezza nella circolazione in genere, il servizio di trasporto di cose per conto terzi e, particolarmente ma non esclusivamente, anche con quelle stabilite per il trasporto di derrate alimentari e quelle relative al fissaggio del carico.
 - iii. più in generale, delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo N° 286 del 21.11.2005 e da esso richiamate, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del medesimo in tema di titolarità e legittimità delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi per gli autoveicoli ed i conducenti che invia alla COMMITTENTE per il carico;
 - iv. di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento CE 852/2004 e da ogni altra normativa nazionale e/o comunitaria in tema di igiene alimentare applicabile e/o in riferimento alla propria attività di trasporto;
- i) ST1 è espressamente autorizzata ad effettuare i servizi di trasporto affidati trasferendoli a sub-vettori. A tal fine ST1 dichiara e riconosce fin d'ora che la COMMITTENTE è assolutamente estranea a tali contratti di sub-transporto e, per l'effetto, dichiara altresì di assumersi, rispetto al sub-vettore ed agli ulteriori rapporti di sub-vezione che ne derivassero, la qualifica e la responsabilità di COMMITTENTE obbligandosi a riportare tale qualifica anche nella relativa lettera di vettura che verrà fornita alla COMMITTENTE;
- conferma:
- i. che essi sono imprese di autotrasporto regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi;
 - ii. che i suddetti sub-vettori sono in regola con ogni altra norma vigente di legge prescritta per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Contratto;
 - iii. di aver stipulato con gli stessi appositi contratti in forma scritta;
 - iv. che tali sub-vettori sono in regola con quanto prescritto nel presente contratto e adempiranno conformemente al medesimo;
 - v. che, si ribadisce, gli stessi sub vettori effettueranno il sub-transporto sotto la piena responsabilità di ST1;
 - vi. che ST1, nel caso cedesse in sub-vezione il trasporto si obbliga a compilare, e conseguentemente ad emettere un'ulteriore Ordine di carico nei confronti dell'ulteriore sub vettore, a cui ha affidato il trasporto. In caso di violazione, dell'obbligo di compilazione dell'Ordine di carico da parte di ST1, la COMMITTENTE addebiterà a quest'ultimo tutte le eventuali sanzioni comminate alla COMMITTENTE, da parte delle autorità deputate al controllo. Inoltre l'ulteriore sub-vettore, incaricato si obbligherà esso stesso a compilare un ulteriore scheda di trasporto in caso di ulteriore sub-vezione. ST1 si farà garante, e conseguente manleverà la COMMITTENTE, nel caso in cui l'ulteriore sub-vettore non adempia all'obbligo di compilazione della scheda di trasporto.
 - vii. In ogni caso, ST1 manleverà e terrà integralmente indenne la COMMITTENTE da ogni responsabilità derivante dall'eventuale rapporto di sub trasporto o dagli obblighi assicurativi o previdenziali ad esso connessi, così come da ogni richiesta, di qualunque genere anche economica e per qualsiasi causale, proveniente dagli eventuali sub-vettori incaricati da ST1



medesimo delle prestazioni oggetto del contratto. ST1 dovrà in ogni caso vietare al sub-vettore di utilizzare, a sua volta, altri sub vettori. È facoltà del COMMITTENTE chiedere al ST1 la dimostrazione del pagamento effettuato al sub-vettore per l'esecuzione dei servizi a quest'ultimo affidati da ST1 in ragione dell'eventuale rapporto di sub-vezione.

2.3. Le operazioni di carico delle merci saranno svolte a cura del caricatore, mentre quelle di scarico saranno effettuate a cura del destinatario delle medesime. ST1 è tenuta a produrre alla COMMITTENTE la certificazione emessa dal caricatore o dal destinatario, contenente l'orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico nonché l'orario di materiale inizio delle operazioni di carico e scarico dei prodotti. Resta inteso che il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico dei prodotti non è considerato ai fini del calcolo del periodo di franchigia; parimenti non rientra nel computo del periodo di franchigia l'eventuale anticipo dell'orario di arrivo al luogo e/o punto di carico e scarico rispetto alle indicazioni della COMMITTENTE. Il periodo di franchigia non potrà superare il periodo indicato nell'allegato B, sia per le operazioni di carico che per quelle di scarico dei Prodotti. Qualora fosse superato il periodo di franchigia e subordinatamente alla richiesta effettuata da ST1 alla COMMITTENTE entro il termine di decadenza di otto giorni dall'evento, sarà riconosciuto a ST1 l'indennizzo calcolato dall'osservatorio sulle attività di trasporto, dovuto per ogni ora eccedente tale periodo, fatta eccezione per il caso in cui alternativamente:

- i. lo sfioramento del periodo di franchigia sia imputabile a ST1;
- ii. ST1 non abbia messo a disposizione l'automezzo per le operazioni di carico e scarico;
- iii. ST1 non abbia osservato le indicazioni scritte fornite dalla COMMITTENTE circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico;
- iv. ST1 non abbia osservato le indicazioni della COMMITTENTE sulle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora essi non coincidano con i luoghi di carico o scarico e tali indicazioni siano necessarie a cadenzare l'accesso degli automezzi nel rispetto dei tempi necessari per il completamento delle operazioni nonché per l'espletamento delle verifiche da svolgere all'ingresso dei luoghi di carico o scarico. In ogni caso, laddove dette operazioni di carico e/o scarico fossero eseguite da ST1, quest'ultima garantirà che le medesime siano effettuate nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza e circolazione stradale al fine di assicurare l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, mantenendo la COMMITTENTE manlevata ed indenne da qualunque richiesta di risarcimento del danno e/o ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante a riguardo.

2.4. Oltre a quanto previsto dalla legge in tema di responsabilità di ST1 per eventuali perdite o avarie dei prodotti, le operazioni di carico dei medesimi vengono eseguite sotto il controllo e la responsabilità diretti di ST1. ST1 sarà responsabile, oltreché per l'inadempimento agli obblighi di custodia del carico, anche nel caso in cui non si attenga alle direttive ed alle istruzioni impartitegli dalla COMMITTENTE in ordine alle eventuali cautele da adottarsi per il trasporto ed in ordine alla effettuazione di prestazioni accessorie agli incarichi ed ai servizi di trasporto.

2.5. In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 11 bis D.Lgs n. 286/2005, i bancali utilizzati per il trasporto delle merci s'intendono consegnati a ST1 in comodato d'uso gratuito e pertanto dovranno essere messi a disposizione o restituiti dal medesimo nei tempi previsti da specifici accordi operativi. Sempre secondo accordi operativi le parti si accordano per le relative restituzioni da farsi periodicamente e comunque prima che il saldo raggiunga la quota "soglia" concordata. I bancali non riconsegnati secondo gli accordi di cui sopra saranno addebitati dal COMMITTENTE a ST1 al valore di € 7,75 ciascuno quale penale ex art. 1382 del cod. civ., salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.



2.6. L'individuazione: a) della merce trasportata, loro quantità e peso; b) del destinatario della merce trasportata; c) dei luoghi di presa in carico e di scarico della merce; d) delle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico; e) del periodo di franchigia, dei tempi massimi di carico e scarico della merce; f) dei luoghi della loro consegna a destinazione; g) delle eventuali istruzioni fornite dalla COMMITTENTE o da uno dei soggetti della filiera del trasporto a ST1; nonché h) delle eventuali osservazioni svolte da ST1 rispetto alle istruzioni e/o indicazioni della COMMITTENTE per ciascun trasporto, è contenuta nel DDT o BORDERO' DI CARICO di volta in volta consegnato dalla COMMITTENTE a ST1 per l'espletamento di ciascun incarico di trasporto conferito, ai sensi del Contratto. Tale DDT o BORDERO' DI CARICO forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Il DDT conterrà anche l'eventuale quantificazione delle penali che ST1 corrisponderà alla COMMITTENTE in caso di ritardo imputabile a ST1.

2.7. ST1 si obbliga a fornire alla COMMITTENTE l'attestazione, rilasciata dagli enti previdenziali (DURC), a dimostrazione della regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

2.8. ST1 prende atto che la COMMITTENTE si riserverà di agire nei suoi confronti per i danni conseguenti al fermo amministrativo del veicolo predisposto dalle competenti Autorità in caso di violazione dell'obbligo di conservare copia del Contratto di trasporto sull'automezzo adibito al trasporto qui convenuto o dei documenti ritenuti ad esso equipollenti (es: Scheda di trasporto, DDT, CMR).

Art. 3 - Corrispettivo

3.1. I servizi eseguiti da ST1 saranno compensati nella misura stabilita nella Conferma d'Ordine, contenente prezzi liberamente concordati in esito ad una trattativa individuale tra le Parti condotta ed accettata senza riserve dai contraenti con l'apposizione della loro firma in calce allo stesso, siccome rispondenti ai principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Il pagamento delle prestazioni effettuate da ST1 dovrà essere effettuato dalla COMMITTENTE entro i termini previsti dalla legislazione vigente. In conformità alla previsione del comma 12 dell'art. 83 bis della legge 133/08, tutte le prestazioni di trasporto svoltesi nel corso di ciascun mese dovranno essere fatturate da ST1 e le relative fatture spedite entro il giorno 5 del mese successivo. In caso di ritardo da parte di ST1 nell'invio della propria fattura, il COMMITTENTE non sarà considerato in alcun modo inadempiente al pagamento della stessa fattura e non saranno quindi applicabili né interessi legali né tanto meno interessi di mora. In caso di ritardata emissione della fattura oltre i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla fine del mese del ricevimento della fattura.

3.2. Resta inteso tra le parti che i compensi corrisposti a ST1 sono comprensivi delle attività accessorie, richieste dalla COMMITTENTE, quali il recupero pallets, e che essi sono adeguati e remunerano anche l'assunzione da parte di ST1 delle responsabilità connesse a tali attività oltre che la copertura di tutti i costi di esercizio necessari per la tutela della sicurezza della circolazione stradale concordando, altresì, le Parti che i "costi di organizzazione" non sono da considerare costi destinati alla sicurezza della circolazione stradale. In ragione di quanto sopra, ST1, ribadendo l'adeguatezza dei compensi così come liberamente concordati, dichiara di non avvalersi del diritto agli adeguamenti del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali così come previsto dall'art. 5 dell'art. 83 bis D.Lgs n.112/2008 espressamente rinunciandovi qual'ora ne sorgessero i presupposti.

ST1 decadrà definitivamente ed irrevocabilmente dalla possibilità di sollevare qualsiasi tipo di contestazione in ordine alle fatture emesse, in particolare in ordine alle tariffe applicate (anche con riferimento al meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo di cui all'art. 83 bis della L. 133/08) ed in ordine ai presupposti di fatto della fatturazione, se non lo farà nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme in materia.



Agli effetti di cui ai commi precedenti, al fine di evitare di incorrere nelle predette decadenze, ST1 se intende sollevare una contestazione dovrà inviare al COMMITTENTE, una lettera raccomandata a.r o comunicazione via PEC. Tale messaggio dovrà contenere – sempre a pena di decadenza – analitica e specifica indicazione delle contestazioni e dei rilievi sollevati nonché il conteggio delle differenze e/o degli errori riscontrati, con specificazione delle conseguenti variazioni. I compensi suddetti potranno essere modificati ed integrati mediante accordo scritto tra le parti, che diverrà parte integrante del presente Contratto come nuovo Allegato A dietro richiesta di una delle parti e ratifica esplicita dell'altra parte.

3.3. In caso di ritardato pagamento, viene concordato tra le parti, di applicare gli interessi moratori del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche/integrazioni. ST1 conferma, con la sottoscrizione del presente Contratto, che gli interessi moratori così convenuti sono adeguati alla prestazione oggetto del Contratto e idonei a tutelare equamente i propri diritti di credito.

3.4. Ai sensi dell'art. 1260 co 2 c.c., è espressamente esclusa la cedibilità dei crediti sorti in esecuzione del Contratto di trasporto.

Art. 4 - Responsabilità e Limiti di responsabilità di ST1 per perdita o danni alle merci trasportate

La responsabilità di ST1 per perdita o danni alle merci trasportate nell'ambito dei trasporti nazionali si presume ed essa si estende dal momento in cui riceve la merce al momento in cui le riconsegna al destinatario, salvo che essa provi che esse siano derivate da caso fortuito, forza maggiore e/o fatto del terzo e/o nelle altre ipotesi previste dall'art. 1693 c.c. essendo, in ogni caso, espressamente escluse quelle derivanti da cause ignote che rimangono sempre a carico della COMMITTENTE. Il limite del risarcimento è quello di cui all'art. 1696 c.c. ST1 non potrà avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal suddetto articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono state determinate da dolo o colpa grave di ST1 o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

ST1 si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni una o più polizze, di massimale/i adeguato/i a copertura degli eventuali danni sopra indicati, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi, e a provvedere al regolare versamento dei relativi premi.

Il COMMITTENTE, in ogni caso, non ha facoltà di compensare eventuali importi ad esso spettati a titolo di risarcimento dei danni subiti per perdita e/o avaria delle cose trasportate con quelli dovuti a ST1 a titolo di corrispettivo per i trasporti.

Art. 5 - Legge applicabile e Foro competente

5.1. Il Contratto di trasporto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del medesimo che non saranno risolte anticipatamente in amichevole composizione tra le Parti, lo dovranno essere attraverso lo strumento della "Negoziazione assistita" di cui al Capo II° del D.L. n. 132/2014 e, in caso di esito negativo, saranno devolute alla competenza in via esclusiva del Tribunale di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.